

Codice A1604B

D.D. 6 marzo 2023, n. 140

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi potabili - identificati con codice univoco CN-P-10210, CN-P-10211 e CN-P-10315 - che costituiscono il campo-pozzi di località Gorei, ubicato nel Comune di Verduno (CN) e gestito dalla Tecnoedil S.p.A. (che dal 16/1/2023 ha cambiato nome ed è diventata EGEA ACQUE S.p.A.).



ATTO DD 140/A1604B/2023

DEL 06/03/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell'area di salvaguardia di tre pozzi potabili - identificati con codice univoco CN-P-10210, CN-P-10211 e CN-P-10315 - che costituiscono il campo-pozzi di località Gorei, ubicato nel Comune di Verduno (CN) e gestito dalla Tecnoedil S.p.A. (che dal 16/1/2023 ha cambiato nome ed è diventata EGEA ACQUE S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 "Cuneese", d'intesa con il Comune di Verduno (CN) e con l'EGEA ACQUE S.p.A. - ente gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale in questione nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell'area di salvaguardia - con nota in data 5/1/2023 ha trasmesso la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei tre pozzi potabili che costituiscono il campo-pozzi di località *Gorei* - pozzi identificati con codice univoco CN-P-10210, CN-P-10211 e CN-P-10315 - e ubicati, rispettivamente, nelle particelle catastali n. 209 (il CN-P-10210) e n. 210 (il CN-P-10211 e il CN-P-10315) del foglio di mappa n. 2 censito al C.T. del medesimo Comune di Verduno.

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrare con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, i tre pozzi risultano così completati:

- CN-P-10210 - profondo 8,7 metri, filtra tra -5 e -8,7 metri, con una portata massima di esercizio di 11 l/s e media di 1,2684 l/s, per un volume massimo annuo derivabile di 40.000 metri cubi;
- CN-P-10211 - profondo 18,5 metri, filtra tra -5 e -18,5 metri, con una portata massima di esercizio di 9 l/s e media di 0,9513 l/s, per un volume massimo annuo derivabile di 30.000 metri cubi;
- CN-P-10315 - profondo 10,2 metri, filtra tra -5 e -10,2 metri, con una portata massima di esercizio di 3 l/s e media di 0,2220 l/s, per un volume massimo annuo derivabile di 7.000 metri

cubi.

Il diritto d'uso delle acque prelevate dai tre pozzi è riconosciuto all'EGEA ACQUE S.p.A., nella sua qualità di ente gestore del servizio acquedottistico, in forza del disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzi sottoscritto in data 15/4/2005 e contenente gli obblighi e le condizioni cui deve essere vincolata la concessione preferenziale n. 152 di piccola derivazione da acque sotterranee ad uso potabile nel Comune di Verduno richiesta dalla Tecnoedil S.p.A. con istanza in data 31/7/2000 e approvata dalla Provincia di Cuneo con la determinazione n. 1010 dell'1/3/2006.

Nell'attuale stato di fatto, i tre pozzi non vengono utilizzati; il gestore EGEA ACQUE S.p.A. ha richiesto la definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 perché il campo-pozzi riveste una notevole importanza nel panorama acquedottistico locale.

La definizione delle aree di salvaguardia si rende inoltre necessaria al fine di ottemperare alle prescrizioni 2) e 3) della D.G.R. n. 12-4465 del 29/12/2021 avente ad oggetto "Art. 18 della L.R. 40/1998 - artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale del progetto: "Autostrada A33 Asti-Cuneo. Tronco II A21 (Asti est) - A6 (Marene) - Lotto 6 Roddi-Diga Enel - Stralcio A e Piano di utilizzo terre ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 120/2017" che, in particolare, prevedono:

2) *la ridefinizione delle aree di salvaguardia dei tre pozzi gestiti da Tecnoedil S.p.A. adottando il criterio cronologico in sostituzione di quello geometrico attuale; con tale ripermimetrazione le opere previste interferirebbero con la sola zona di rispetto allargata dove, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, è consentita la realizzazione di nuove opere viarie a condizione che siano adottate misure di mitigazione specifiche. Il proponente concorderà quindi con il gestore Tecnoedil S.p.A. il dettaglio delle misure di mitigazioni in grado di raccogliere e allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali sia nell'area di cantiere che nella viabilità di servizio nonché nel tratto autostradale interferente, che saranno valutate dal Settore regionale Tutela delle Acque;*

3) *sempre a tutela della risorsa idrica captata si rende inoltre necessaria, ai fini della protezione dinamica dei tre pozzi, la realizzazione di un piezometro prima dell'avvio della cantierizzazione, la cui ubicazione dovrà essere concordata con Tecnoedil S.p.A.. Il piezometro dovrà essere mantenuto in esercizio per tutta la fase realizzativa e per la fase di esercizio ed essere inserito nel Piano di Monitoraggio Ambientale da condividere con ARPA Piemonte.*

Nel caso l'EGEA ACQUE S.p.A. intenda, in un prossimo futuro, riattivare i tre pozzi, prima di immettere la risorsa prelevata in rete dovrà comunque richiedere e ottenere il giudizio d'idoneità al consumo umano dall'ASL competente per territorio.

I tre pozzi sono collocati in un settore di fondovalle sub-pianeggiante in destra idrografica del fiume Tanaro, su di un terrazzo delimitato, a Nord, dall'alveo principale del fiume e, a Sud, da una scarpata di terrazzo di circa 4-5 metri di altezza situata in destra del Canale di Verduno; l'area risulta pertanto rilevata di qualche metro rispetto all'alveo di piena ordinaria del Tanaro.

In base a quanto riportato nella Carta Geomorfologica dei dissesti, della dinamica fluviale e del reticolo idrografico minore, il settore nel quale sono ubicati i pozzi si colloca all'interno di aree di fondovalle "a ridosso dell'alveo predisposte ad essere esondate ed alluvionate, caratterizzate da correnti veloci che hanno lasciato nell'evento alluvionale del novembre 1994 profonde cicatrici nel tessuto agricolo-vegetativo e urbanistico, con danni gravi ed estesi": l'evento alluvionale del novembre 1994, che ha interessato in modo catastrofico tutta l'asta fluviale del Tanaro, ha coinvolto anche l'area in esame, che è stata inondata con battenti idrici elevati (1,5 metri) e ad alta energia. In occasione dell'evento alluvionale del novembre 2016, di intensità simile a quello del 1994, l'area non è stata interessata da fenomeni di allagamento o di esondazione: in seguito all'alluvione 1994 sono infatti stati eseguiti significativi interventi di mitigazione del rischio e di contenimento delle

piene, in particolare del fiume Tanaro, per cui sono state realizzate importanti opere arginali. Nel corso dell'evento del 2016, nel settore di pianura posto a Ovest dei pozzi, si sono verificate inondazioni con battenti idraulici elevati e correnti ad alta energia che, erodendo e depositando materiale, hanno modificato l'originale morfologia del piano-campagna, rimanendo tuttavia contenute dalle opere di difesa attualmente esistenti.

I tre pozzi captano le acque della falda superficiale ospitate all'interno dei depositi alluvionali quaternari del fiume Tanaro (riferiti al complesso delle "Alluvioni medio-recenti" dal Foglio "Carmagnola" della Carta Geologica d'Italia a scala 1:100.000), costituiti da sabbie e ghiaie con ciottoli e presenza di lenti limoso-argillose per uno spessore di pochi metri (al massimo 10-20), con alla base il substrato miocenico formato dai litotipi della Formazione Gessoso-Solfifera e, più in profondità, della Formazione delle Marne di Sant'Agata Fossili: la prima formazione è formata da marne sabbiose e marne argillose per lo più gessifere, con lenti di gesso cristallino, di arenarie e di calcari cariati; si tratta di litotipi in genere a bassa permeabilità, caratterizzati dalla discontinua e sporadica presenza di cavità da dissoluzione dei materiali evaporatici. La seconda formazione è invece rappresentata da marne, marne argillose e marne sabbiose. La falda freatica, presumibilmente in equilibrio con il reticolato idrografico - fiume Tanaro, suoi tributari e Canale di Verduno - costituisce un acquifero moderatamente produttivo, in ragione del ridotto spessore e rappresenta l'unico vero acquifero presente unitamente alla frazione terrigena distinguibile nella porzione sommitale del substrato Messiniano, costituito da depositi essenzialmente fini - marne con permeabilità primaria molto bassa - che ospitano sottili e sporadici livelli prevalentemente sabbiosi, arenacei o conglomeratici maggiormente permeabili, che non sono, tuttavia, veri e propri acquiferi. Sulla base delle misure eseguite sui pozzi in esame nell'ottobre del 2006, la soggiacenza si attesta, in media, tra -6,5 e -7,5 metri dal piano-campagna; tramite la stratigrafia del pozzo CN-P-10218 e di alcune stratigrafie di pozzi e piezometri realizzati nel 2020 in prossimità dell'area, reperite nella Banca Dati Geotecnica di ARPA Piemonte e allegate nella documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, è stato possibile ricostruire l'assetto litostratigrafico del tratto di fondovalle della Valle Tanaro in esame:

- fino a circa -6, -10 metri di profondità: depositi sabbioso-limoso-argillosi e sabbioso-ghiaiosi (depositi alluvionali);
- tra circa -6, -10 e -15, -20 metri di profondità: depositi sabbioso-ghiaioso e arenaceo-marnosi (facies terrigena - Messiniano);
- oltre -15, -20 metri di profondità: marne e marne gessifere (Formazione Gessoso-Solfifera - Messiniano).

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che i pozzi si trovano in un'areale esterno alla cartografia, precisamente nella sottoarea MB: "Aree M con assenza di sistemi acquiferi profondi significativi a livello regionale".

Non sono disponibili dati derivanti da prove di pompaggio eseguite presso i pozzi di località *Gorei*. L'Allegato A del regolamento regionale 15/R/2006 dispone tuttavia che nei casi in cui non sia possibile effettuare alcuna prova sul pozzo in esame, è necessario, ai fini della caratterizzazione idrodinamica, condurre le prove di pompaggio su pozzi limitrofi che presentano caratteristiche costruttive analoghe e captano gli stessi orizzonti acquiferi. Per la caratterizzazione idrodinamica dell'acquifero sono quindi stati presi in considerazione i dati relativi al campo-pozzi di località Cinzano, nel fondovalle Tanaro, in sinistra idrografica, circa 1,2 km a Nord/Nord/Est dei pozzi in esame e gestito da EGEA ACQUE S.p.A. e i risultati di una prova di pompaggio a gradini eseguita in un pozzo ubicato circa 600 metri a Nord dei pozzi in esame.

La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* e calcolata utilizzando il programma WHPA (modulo GPTRAC) - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, le portate massime di esercizio dei tre pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore - pari a 11 l/s per il CN-P-10210, a 9 l/s per il CN-P-10211 e a 3 l/s per il CN-P-10315 - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca alto dell'acquifero superficiale captato, valutato confrontando i risultati derivanti dall'applicazione di diverse metodologie (G.O.D. e S.I.N.T.A.C.S.). Inoltre, il settore collinare a Nord rispetto ai pozzi, oltre la linea ferroviaria, è stato considerato un limite impermeabile, dal momento che i rilievi sono costituiti da litotipi marnoso-argillosi pliocenici impermeabili.

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zone di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri attorno a ciascun pozzo; tali zone ricadono completamente all'interno dell'area recintata di pertinenza del campo-pozzi, di forma rettangolare con lati di circa 100×90 metri, per un'estensione di 9.035 metri quadrati, il cui accesso è soggetto a restrizioni e a sorveglianza; nell'area recintata sono presenti unicamente i tre pozzi e le strutture funzionali alle attività del servizio idrico integrato;
- zona di rispetto ristretta, unica per tutti e tre i pozzi, di forma bi-lobata, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette di ciascun pozzo, con un'estensione complessiva di 16.620 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, unica per tutti e tre i pozzi, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni e rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate di ciascun pozzo, con un'estensione complessiva di 82.792 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R CONCESSIONE PREFERENZIALE PER DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA N. 152 - COMUNE DI VERDUNO (CN) LOCALITÀ GOREI - PROPOSTA DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL D.P.G.R. 11/12/2006 N. 15/R - Rappresentazione: Scala 1:2.000*", agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade totalmente nel territorio del Comune di Verduno (CN) che l'ha approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 15/7/2022.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

All'interno dell'area di salvaguardia sono presenti un ex edificio commerciale di ristorazione in disuso non servito da pubblica fognatura, un'attività di macelleria con parcheggi di pertinenza parzialmente rivestiti e, poco più a Sud, due specchi d'acqua ad uso pesca turistica non più utilizzati ma probabilmente interconnessi direttamente con la falda alimentante i tre pozzi; sono altresì presenti alcune strade interpoderali sterrate e un tratto di viabilità asfaltata. Infine, nelle aree non urbanizzate all'interno della zona di rispetto allargata, sono presenti attività agronomiche con potenziali attività di spandimento di reflui zootecnici, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

Il nuovo tracciato autostradale A33 Asti-Cuneo - Tronco II A21 (Asti est) - A6 (Marene) - Lotto 6 Roddi-Diga Enel in progetto attraverserà in senso Est-Ovest la zona di rispetto allargata nella porzione più distale. Il comma 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006 prevede che all'interno di tale zona sia consentita la realizzazione di nuove opere viarie, a condizione che siano adottate soluzioni tecniche in grado di raccogliere e allontanare le acque di dilavamento, nonché eventuali sostanze provenienti da sversamenti accidentali, ivi comprese le relative aree operative di cantiere e la viabilità di servizio. Dalla disamina degli elaborati progettuali e degli atti amministrativi regionali già assunti nell'ambito del procedimento amministrativo della VIA si evince che sono state previste opportune opere di regimazione, scolo, trattamento e allontanamento

esterno delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità.

L'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) - Struttura Semplice Attività di Produzione - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 3/1/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente e le conseguenti misure di messa in sicurezza. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha rilevato che è cautelativo ipotizzare che la tutela della risorsa idrica sia legata al rischio sanitario-ambientale quasi esclusivamente dipendente dalle attività antropiche identificate nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, che dovranno quindi essere soggette a precisi vincoli e limitazioni d'uso e all'adozione di specifiche misure di messa in sicurezza in grado di prevenire la diffusione nel suolo o nel sottosuolo di potenziali contaminanti presenti e futuri, e in particolare:

- l'edificio esistente non servito da pubblica fognatura e adibito ad attività commerciale non potrà essere ampliato e il sistema di scarico dovrà essere messo in sicurezza, se possibile, esternamente rispetto alle zone di rispetto individuate; all'interno della zona di rispetto allargata è consentita esclusivamente la realizzazione di edificazioni ad uso residenziale o equiparabile;
- la viabilità e le superfici carrabili esistenti dovranno essere messe in sicurezza mediante regimazione delle acque superficiali, che dovranno essere convogliate in un fosso rivestito o in una tubazione di scolo delle acque bianche e allontanate, con scarico o recapito esterno all'area di salvaguardia;
- i due bacini idrici presenti a Sud dei pozzi non dovranno essere utilizzati per attività ricreative che possano prevedere l'utilizzo di mezzi motorizzati o comunque per tutte le attività che possano in qualche modo comportare la dispersione di sostanze contaminanti;
- in riferimento alle attività agronomiche con potenziale spandimento di reflui zootecnici ricadenti all'interno della zona di rispetto allargata, è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nella proposta di Piano di Utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle ricadenti all'interno delle medesime aree e presentato alla Provincia di Cuneo;
- le attività di cantiere e le opere connesse con la realizzazione del tratto autostradale in progetto dovranno essere svolte esternamente alla zona di rispetto ristretta, rispettando le prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006; in particolare, la viabilità autostradale e la viabilità di cantiere dovranno essere provviste di sistemi atti al contenimento e allontanamento delle acque di dilavamento afferenti alle sedi viarie; inoltre, per il monitoraggio della qualità delle acque della falda superficiale nelle aree interposte tra tali infrastrutture in progetto e i tre pozzi potabili deve essere realizzato un piezometro di monitoraggio.

L'ASL - Dipartimento di Prevenzione - Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, non ha fatto pervenire alcuna osservazione in merito alla proposta di definizione presentata.

L'area di salvaguardia è inserita in areali non coltivati, privi di attività agricole o silvo-pastorali, con la sola presenza di essenze forestali; tuttavia, considerando la posizione pianeggiante e la buona disponibilità idrica del suolo, non è da escludere in futuro la possibilità di convertire queste superfici in seminativi o in arboricoltura (impianto di pioppeti). A seguito di tale motivazione, in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta, che contiene le conclusioni dello studio pedologico

sull'areale interessato, indica che i terreni agrari nella zona di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe 1 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alta e da una capacità protettiva del suolo bassa e, pertanto, presentano una notevole suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina, come conseguenza, la massima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture arboree ed erbacee presenti o future. Nel caso, quindi, in cui venga modificata la gestione delle suddette aree, con l'introduzione di attività di carattere agro-silvo-pastorale, coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle catastali interessate saranno tenuti alla predisposizione di uno specifico Piano di utilizzazione aziendale dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da trasmettere, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo. Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, in data 26/1/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Rilevato che le portate utilizzate per il dimensionamento dell'area di salvaguardia sono pari a 11 l/s per il pozzo CN-P-10210, a 9 l/s per il pozzo CN-P-10211 e a 3 l/s per il pozzo CN-P-10315, corrispondenti alle portate massime estraibili previste dal disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzi sottoscritto in data 15/4/2005 e approvato con la determinazione n. 1010 dell'1/3/2006 dalla Provincia di Cuneo.

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i tre pozzi potabili - identificati con codice univoco CN-P-10210, CN-P-10211 e CN-P-10315 e che costituiscono il campo-pozzi di località *Gorei*, nel Comune di Verduno (CN) - sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento regionale 15/R/2006, trasmesso con nota in data 3/4/2009 dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 4 "*Cuneese*" alla Direzione Ambiente della Regione Piemonte.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nel parere dell'ARPA competente, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata da rete metallica, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato

dall'ente gestore e alle autorità di controllo;

- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi;
- si provveda alla verifica dei centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata, qualora non rilocalizzabili, che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo agli scarichi di natura civile dell'edificio commerciale non allacciato alla rete fognaria, che non potrà essere ampliato e agli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l'alimentazione delle centrali termiche; per quanto riguarda gli scarichi esistenti, si dovrà verificare che siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee mentre, per quanto riguarda i serbatoi, si dovrà verificarne lo stato di conservazione/tenuta e, eventualmente, promuoverne la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica; nelle zone di rispetto non dovranno inoltre essere previsti sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che attraversano l'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta; vietare
- sia vietato l'utilizzo dei due bacini idrici presenti a Sud dei pozzi - probabilmente interconnessi direttamente con la falda che alimenta gli stessi - per attività ricreative che possano prevedere l'uso di mezzi motorizzati o comunque per tutte le attività che possano in qualche modo comportare la dispersione di sostanze contaminanti;
- le attività di cantiere e le opere connesse con la realizzazione del tratto autostradale in progetto dovranno essere svolte esternamente alla zona di rispetto ristretta, rispettando le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 del regolamento regionale 15/R/2006; in particolare, la viabilità autostradale e la viabilità di cantiere dovranno essere provviste di sistemi atti al contenimento e allontanamento delle acque di dilavamento afferenti alle sedi viarie;
- sia realizzato in una posizione da concordare tra l'EGEA ACQUE S.p.A. e la Società Asti-Cuneo S.p.A. un piezometro di monitoraggio a tutela della risorsa idrica captata che funga altresì da protezione dinamica dei tre pozzi in un'area interposta tra le attività di cantiere e le opere connesse con la realizzazione del tratto autostradale in progetto e le opere di captazione; la realizzazione del piezometro dovrà avvenire prima dell'avvio della cantierizzazione del tratto autostradale interferente con l'area di salvaguardia e lo stesso dovrà essere mantenuto in esercizio per tutta la fase realizzativa e per quella di esercizio ed essere inserito nel Piano di Monitoraggio Ambientale da condividere con ARPA Piemonte;
- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale futuro impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole o di pascolo nelle zone di rispetto dei tre pozzi potabili sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle medesime aree e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle zone di rispetto dei tre pozzi, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei mappali a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Cuneo da tutti coloro che detengono i titoli d'uso dei terreni interessati;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Cuneo del Piano aziendale di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari in applicazione del principio di precauzionalità;

ritenuto che le attività pastorali estive insistenti nelle zone di rispetto dei tre pozzi potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 1010, in data 1/3/2006, con la quale la Provincia di Cuneo ha approvato il disciplinare di concessione di derivazione di acque sotterranee estratte mediante pozzi sottoscritto in data 15/4/2005 e con il quale riconosce all'EGEA ACQUE S.p.A., nella sua qualità di ente gestore del servizio acquedottistico, il diritto d'uso delle acque prelevate dai tre pozzi identificati con codice univoco CN-P-10210, CN-P-10211 e CN-P-10315 - che costituiscono il campo-pozzi di località *Gorei*, nel Comune di Verduno (portata massima complessiva di esercizio pari a 23 l/s, portata media complessiva pari a 2,4417 l/s, volume massimo complessivo derivabile pari a 77.000 metri cubi/anno);

vista la Deliberazione del Consiglio Comunale di Verduno (CN) n. 26 del 15/7/2022, con la quale è stata approvata la proposta di definizione dell'area di salvaguardia presentata;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest) - Struttura Semplice Attività di Produzione - in data 3/1/2023 - prot. n. 497;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 4 - "*Cuneese*", in data 5/1/2023 - prot. n. 25, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";
- D.G.R. n. 12-4465 del 29/12/2021 "Art. 18 della L.R. 40/1998 - artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. - Valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale del progetto: "Autostrada A33 Asti-Cuneo. Tronco II A21 (Asti est) - A6 (Marene) - Lotto 6 Roddi-Diga Enel - Stralcio A e Piano di utilizzo terre ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 120/2017";

determina

- a. L'area di salvaguardia dei tre pozzi potabili - identificati con codice univoco CN-P-10210, CN-P-10211 e CN-P-10315 - che costituiscono il campo-pozzi di località *Gorei*, ubicato nel Comune di Verduno (CN) e gestito dall'EGEA ACQUE S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*D.P.G.R. 29/07/2003 N. 10/R CONCESSIONE PREFERENZIALE PER DERIVAZIONE ACQUA SOTTERRANEA N. 152 - COMUNE DI VERDUNO (CN) LOCALITA' GOREI - PROPOSTA DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA AI SENSI DEL D.P.G.R. 11/12/2006 N. 15/R - Rappresentazione: Scala 1:2.000*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone, pari a 11 l/s per il pozzo CN-P-10210, a 9 l/s per il pozzo CN-P-10211 e a 3 l/s per il pozzo CN-P-

10315, portate massime di esercizio derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.

- c. Di dare atto che la definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si è resa necessaria al fine di ottemperare alla prescrizione 2) della D.G.R. n. 12-4465 del 29/12/2021 avente ad oggetto "Art. 18 della L.R. 40/1998 - artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale del progetto: "Autostrada A33 Asti-Cuneo. Tronco II A21 (Asti est) - A6 (Marene) - Lotto 6 Roddi-Diga Enel - Stralcio A e Piano di utilizzo terre ai sensi dell'art. 9 D.P.R. 120/2017".
- d. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività di conduzione dell'area di salvaguardia, ricadente in Classe 1 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici, di fertilizzanti e di fitofarmaci.

In presenza di future attività agrarie, la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di *azoto* ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Anche la fertilizzazione con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti *fosfatici*, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in *cadmio* (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

La dimostrazione del bilanciamento dell'apporto dei nutrienti nei terreni ricadenti nell'area di salvaguardia dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii. o a mezzo di un analogo strumento.

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo sono ammessi quelli previsti e approvati dalla Regione in applicazione della Misura 10.1.1 del Piano di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 e dei criteri della DDR 12-7700 del 26/5/2014 e dei suoi allegati. Negli areali interessati sarà sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfettanti ai sensi del d.lgs. 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

In seguito all'approvazione della proposta del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, ogni eventuale azienda avente mappali agricoli ricadenti nell'area di salvaguardia, dovrà darne comunicazione al Settore Agricoltura della Provincia di Cuneo.

E' vietato l'impiego di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione nelle aree assimilate a bosco dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del d.lgs. 18/5/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57".

- e. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verduno (CN) - EGEA ACQUE S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- ottenere dall'ASL competente per territorio il giudizio d'idoneità al consumo umano prima di immettere la risorsa prelevata in rete;
 - concordare con la Società Asti-Cuneo S.p.A. l'ubicazione di un piezometro a tutela della risorsa idrica captata e che funga da protezione dinamica dei tre pozzi, la cui realizzazione dovrà avvenire prima dell'avvio della cantierizzazione del tratto autostradale interferente con l'area di salvaguardia; tale piezometro dovrà essere mantenuto in esercizio per tutta la

fase realizzativa e per quella di esercizio e essere inserito nel Piano di Monitoraggio Ambientale da condividere con ARPA Piemonte al fine di ottemperare alla prescrizione n. 3 della D.G.R. n. 12-4465 del 29/12/2021 avente ad oggetto “*Art. 18 della L.R. 40/1998 - artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Valutazione di impatto ambientale di competenza nazionale del progetto: “Autostrada A33 Asti-Cuneo. Tronco II A21 (Asti est) - A6 (Marene) - Lotto 6 Roddi-Diga Enel - Stralcio A e Piano di utilizzo terre ai sensi dell’art. 9 D.P.R. 120/2017”*”);

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e adeguatamente protetta da possibili infiltrazioni d’acqua dalla superficie al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere; l’accesso in tale zona, recintata da rete metallica, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall’ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere di presa e dei manufatti contenenti i pozzi.
- f. A norma dell’articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Provincia di Cuneo per l’inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Verduno - EGEA ACQUE S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all’ASL;
 - al Dipartimento dell’ARPA.
- g. A norma dell’articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Cuneo per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Verduno, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell’area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall’area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell’area di salvaguardia;
 - verificare i centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, in particolare:
 - accertare che gli scarichi di natura civile dell’edificio commerciale non allacciato alla rete fognaria, qualora non rilocalizzabile, siano realizzati e gestiti in condizioni di sicurezza nei confronti delle acque sotterranee e lo stato di conservazione/tenuta degli eventuali stoccaggi contenenti sostanze pericolose, come le cisterne di idrocarburi per l’alimentazione delle centrali termiche, promuovendone, nel caso, la riconversione a sistemi alternativi che utilizzano combustibili gassosi tali da ridurre il rischio per la risorsa idrica;
 - consentire, nel caso di eventuale ristrutturazione di tale fabbricato, solo gli interventi edilizi di recupero conservativo che non comportino l’aumento delle unità immobiliari e gli interventi di adeguamento igienico-sanitario che non comportino ulteriori allacciamenti fognari, come prevede l’articolo 6, comma 2 punto d) del regolamento regionale 15/R/2006;
 - non consentire nelle zone di rispetto sistemi di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche direttamente in pozzi perdenti;
 - verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità che ricadono all’interno dell’area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro

raccolta e convogliamento all'esterno della medesima area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- vietare l'utilizzo dei due bacini idrici presenti a Sud dei pozzi - probabilmente interconnessi direttamente con la falda che alimenta gli stessi - per attività ricreative che prevedano l'uso di mezzi motorizzati o comunque per tutte le attività che possano in qualche modo comportare la dispersione di sostanze contaminanti;
- far svolgere esternamente alla zona di rispetto ristretta le attività di cantiere e le opere connesse con la realizzazione del tratto autostradale in progetto e a far rispettare le prescrizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4 del regolamento regionale 15/R/2006; in particolare, la viabilità autostradale e la viabilità di cantiere dovranno essere provviste di sistemi atti al contenimento e allontanamento delle acque di dilavamento afferenti alle sedi viarie;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

PROVINCIA DI CUNEO



AUTORITÀ D'AMBITO
n° 4 CUNEESE

COMUNE DI VERDUNO




D.P.G.R. 29/07/2003 N 10/R
CONCESSIONE PREFERENZIALE PER DERIVAZIONE
ACQUA SOTTERRANEA n. 152

LOCALITA' GOREI

PROPOSTA DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA
AI SENSI D.P.G.R. 11/12/2006 N.15/R

COMMITTENTE	PROGETTAZIONE	OGGETTO
TECNOEDIL S.p.A. Via Vivaro, 2 - 12051 ALBA (CN) tel +39 0173.441155 fax +39 0173.441104 http: www.egea.it - mail: tecnoedil@egea.it	DOTT. GEOL. MICHELE ACTIS-GIORGETTO C.so Bra 48/3 - 12051 - ALBA (CN) tel: 0173.234019 PROFESSIONISTA INCARICATO: Dott. Geol. Michele Actis-Giorgetto COLLABORATORE Dott. Geol. Alan Menegon	<p>PROPOSTA DELIMITAZIONE AREE DI SALVAGUARDIA</p> <p>Rappresentazione:</p> <p>Scala 1:2000</p> <p style="text-align: right;">dicembre 2021</p>



Base cartografica:
Mappa Catastale Comune di Verduno
Scala di rappresentazione: 1 : 2.000

LEGENDA

- Pozzi acquedottistici di Loc. Gorei
- Proposta di Delimitazione fasce di rispetto ai sensi DPGR 15/R/2006:**
- ZTA (Zona di Tutela Assoluta)
- ZRR (Zona di Rispetto Ristretta)
- ZRA (Zona di Rispetto Allargata)

Centri di rischio:

- 1-C1 - 1-C2 - Esercizio attività agrosilvicolture: spandimento liquami zootecnici, trattamenti con fitosanitari e biocidi *
- 2-A - 2-C - Edifici privi di allacciamento fognario (sono da intendersi dotate di scarico domestico /subirrigazione) *
- 2-D - Reti e collettori fognari @
- 2-G - Scarico in acque superficiali previo trattamento biologico e/o chimico-fisico \$ @
- 3-E - Aree destinate ad attività produttive, artigianali e commerciali *

- 3-I - Centrali per la produzione di energia elettrica e termica (idroelettrica) *
- 3-N - Bacini idrici per pesca sportiva, nautica e motonautica *
- 3-P - 4-D - Parcheggi pubblici e di Pertinenza *
- 4-E - Viabilità: strade provinciali, comunali e viabilità locale *
- Autostrada AT-CN - Infrastrutture in progetto:**
- 4-E - Tracciato autostradale in progetto
- 4-E - Viabilità di servizio in progetto
- 3-F - 3-G - 3-P - Aree operative di cantiere in progetto

Fonte dati: * Osservazioni da terreno e da ortofoto
@ Infrastrutture del servizio idrico in Piemonte (Reg. Piemonte)
\$ S.I.R.I. Regf. Piemonte

RIFERIMENTI GEOGRAFICI

	Coord. X WGS84	Coord. Y WGS84
Pozzo CNP10210	414864	4948260
Pozzo CNP10211	414927	4948284
Pozzo CNP10315	414908	4948228
ORIENTAZIONE ASSE X:	N30E	
ORIENTAZIONE ASSE Y:	N330E	
Superficie Zona di Tutela Assoluta (ZTA):	9'035 mq	
Superficie Zona di Rispetto Ristretta (ZRR):	16'620 mq	
Superficie Zona di Rispetto Allargata (ZRA):	82'792 mq	

ELENCO PARTICELLA CATASTALI INTERESSATE ANCHE SOLO PARZIALMENTE DALLE ZONE DI RISPETTO

Zona di Tutela Assoluta ZTA		Zona di Rispetto Allargata ZRA	
Comune di Verduno		Comune di Verduno	
Foglio 2		Foglio 1	
Mappale	Mappale	Mappale	Mappale
184	214	55	69
209	215	65	
210	216	Foglio 2	
		Mappale	Mappale
		26	209
		29	210
		39	214
		88	215
		90	216
		91	238
		101	239
		102	240
		131	264
		133	265
		181	269
		184	